



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice (Gop) dott.ssa Mariella Elena Cirillo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n RG 1831 degli affari civile dell'anno 2011 e vertente

TRA

██████████ nata a Pignola (PZ) il ██████████
██████████ rappresentata e difesa dall'avv.ti ██████████ e ██████████
██████████ giusto mandato a margine dell'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata in Via
██████████ 85100 Potenza presso lo studio del secondo e difensore.

ATTRICE

E

██████████ c/ ██████████ nata in Germania il
██████████ e ██████████ nato a Potenza il ██████████ c.f.
██████████ rappresentato difeso dall'avv.ti ██████████ e ██████████
██████████ giusto mandato a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente
domiciliato Via ██████████ 85100 Potenza presso lo studio del primo difensore.

CONVENUTO

Oggetto: Restituzione prestito

Conclusioni delle parti: come in atti e nei verbali di causa

Svolgimento Del Processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████ ha evocato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, i coniugi ██████████ e ██████████
██████████ rispettivamente sorella e cognato dell'odierna attrice, per sentirli condannare alla restituzione della somma di € 30.987,41 (corrispondenti a lire 60 milioni), corrisposta agli stessi in data 27 luglio 2021 a titolo di prestito, a mezzo bonifico, inoltrato su conto corrente n.900262 ██████████ (allegato parte attorea doc. n. 1).



Parte attrice deduceva che la somma veniva bonificata ai convenuti a seguito di loro richiesta di prestito, in quanto somma necessaria per l'acquisto di un immobile, con l'impegno degli stessi alla restituzione della somma detta nel più breve tempo possibile o comunque su sola richiesta di parte attorea.

Contrariamente a quanto pattuito, asserisce parte attrice, nonostante le svariate richieste, i convenuti non avevano provveduto a restituire la somma e, tra l'altro precisa, non si era provveduto a redigere alcuna scrittura tra le parti stante i rapporti familiari intercorrenti fra loro.

Concludeva quindi chiedendo all'intestato Tribunale " di accertare e dichiarare l'esistenza del prestito di Lire 60.000.000 (lire sessanta milioni) pari ad € di € 30.987,41 elargito in favore dei convenuti nonché l'inadempimento all'obbligazione di restituzione integrale di detta somma ex art. 1183, 1° comma, c.c., e per l'effetto condannare in solido i convenuti alla restituzione immediata di tutta la somma, con gli interessi legali dal di del trasferimento della somma in loro favore e sino al saldo in favore della attrice;

In via subordinata, solo nella denegata e non accettata ipotesi in cui il Tribunale adito ravvisi la necessità della fissazione di un termine per l'adempimento, si chiede che il Tribunale adito, in mancanza di accordo delle parti, voglia stabilire un termine per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione della somma ai sensi e per gli effetti dell'art. 1183, 1° comma, seconda parte c.c., oltre interessi legali. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi".

Si costituivano in giudizio i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] che, pur confermando di aver ricevuto il bonifico dall'attrice, contestavano il titolo in forza del quale l'attrice aveva corrisposto loro la somma, ovvero di aver ricevuto la somma ma non a titolo di prestito ma di liberalità e di conseguenza che mai era sorto nei loro confronti un obbligo di restituzione.

Concludevano quindi chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, eccepivano la prescrizione degli interessi.

All'esito della prima udienza di trattazione, il Tribunale concedeva i termini di cui all'articolo 183, co. 6, c.p.c. e le parti depositavano le rispettivamente memorie istruttorie.

Alla successiva udienza, il Tribunale ammetteva l'interrogatorio formale dei convenuti sui capitoli da 1 a 3 di cui all'atto di citazione e la prova per testi, nonché ammetteva parte convenuta a prova contraria sulle medesime circostanze e sulle circostanze articolate nella memoria 183 cpc.

Reso l'interrogatorio formale ed escussi i testi, la causa veniva rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 18.05.2022, sulle conclusioni in epigrafe indicate, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito ex art. 190 cpc delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

La domanda è infondata per le ragioni di seguito indicate.

Secondo la domanda attorea il titolo in forza del quale sarebbe sorto a carico dei coniugi convenuti l'obbligo di restituire alla sorella, nonché cognata [REDACTED] la somma di € 30.978,00 consisterebbe nel prestito personale di pari importo effettuato



tramite bonifico effettuato in data 27.07.2001 e confluito sul conto n. 900262 [REDACTED] spa dei convenuti.

Questi ultimi, hanno confermato di aver ricevuto dall'attrice il bonifico innanzi detto e di averlo incassato, ma hanno contestato di essere obbligati a restituire l'importo corrispondente, in quanto, come si apprende dall'interrogatorio formale, detta somma non sarebbe stata loro consegnata a titolo di prestito personale, bensì a scopo di liberalità e per volere e disposizione del padre dell'attrice [REDACTED] il quale stante i rapporti di familiarità ed affetto che li legava, avrebbe ordinato alla figlia, odierna attrice di elargire la somma. Il convenuto [REDACTED] sottolinea che tale volontà del genitore dell'attrice avvenne in occasione di un pranzo familiare, tenutosi a casa del cognato [REDACTED] (fratello della moglie) e alla presenza di altri familiari, tra cui quest'ultimo, pertanto e che non si trattava di un prestito ma di una liberalità.

A tale punto, va osservato che con la locuzione "prestito", di per sé priva di un preciso significato tecnico-giuridico, si intende la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine. Il prestito va pertanto inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se è inteso che chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario.

Ebbene riguardo alla domanda di restituzione di somme di denaro date a titolo di mutuo/prestito, il costante indirizzo giurisprudenziale della S.C. ha più volte precisato che: *"l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione; ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa"* (Cass., n. 24328/2017; conf. Cass., n. 30944 /2018).

In giudici di legittimità hanno altresì precisato che *"la contestazione circa la causale del versamento, da parte del preteso mutuuario, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la modificazione o l'estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata (nel caso di specie l'acquisto dell'immobile); anche in tale caso, quindi, rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto mutuo"* (Cass. 13.3.2013, n. 6295; Cass., n. 9541/2010 Cass. 9 agosto 1996, n. 7343).

Posto quanto innanzi quindi, grava sull'attore l'onere di fornire la piena prova dei fatti costitutivi del credito azionato, eventualmente, anche a fronte delle contestazioni mosse dal debitore.

In particolare, colui che agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo ha l'onere di dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna della somma, ma anche il titolo



dell'avvenuta consegna, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione (Cass. civ. Sez. III, 19/08/2003, n. 12119).

Il suddetto onere deve essere assolto dall'attore anche nel caso in cui – come quello in esame - la controparte costituendosi in giudizio abbia specificatamente contestato l'obbligo di restituzione fondato sul prestito/mutuo, deducendo una consegna del denaro per spirito di liberalità, senza obbligo di restituzione.

Il richiamato orientamento non è stato superato neanche dalla recente ordinanza della S.C. dell'08.10.2021, n. 27372, la quale ha affermato il principio secondo il quale *“Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustificano che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens”*.

Come può evincersi, tale pronuncia dopo aver richiamato il consolidato orientamento in materia di onere della prova nell'ambito delle domande di restituzione di somme date a mutuo, chiarisce che, essendo il convenuto tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a peculiare volta legittimato a trattenere la somma ricevuta, nel caso in cui lo stesso non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto della domanda va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso.

Nella fattispecie in esame, invece, come innanzi detto, il convenuto, pur riconoscendo di aver ricevuto l'assegno bancario in questione, ha contestato fin dall'inizio il titolo di mutuo posto dall'attore a fondamento della domanda di restituzione ed ha indicato nello spirito di liberalità, dettato dal padre dell'attrice o ancora meglio voluto da quest'ultimo, la ragione per la quale avrebbe ricevuto tale somma senza alcun obbligo di restituzione.

Né i rapporti familiari emersi dagli atti di causa possono costituire elementi idonei a dimostrare, sia pure in via indiziaria, il titolo sul quale l'attore fonda l'obbligo di restituzione della somma in contestazione da parte del convenuto.

Alla stregua dei richiamati principi di diritto, quindi, il Tribunale rileva come l'attrice, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite agli atti di causa, seppur ha fornito la prova dell'avvenuta consegna della somma ai convenuti, elemento questo neppure contestato, non ha tuttavia dimostrato il titolo di mutuo/prestito personale dal quale deriverebbe l'obbligo di restituzione di tale somma da parte del medesimo convenuto, mancando così di assolvere all'onere probatorio di cui all'art. 2697, co. 1, c.c. che impone al creditore di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria.

Tanto va detto anche con riguardo all'istruttoria orale ammessa ed espletata, consistita nell'interrogatorio formale degli attori, i quali hanno precisato l'evento in cui si è concretizzata la richiesta di aiuto, il pranzo in casa del fratello, e l'erogazione della somma il bonifico, ma alcun elemento di prova hanno offerto rispetto all'obbligo di restituzione assunto nei confronti dell'attrice, ribadendo quanto sostenuto nei propri scritti *“Non è vero (di essersi obbligati alla restituzione a mera richiesta del creditore)*. In egual modo dai testi escussi si è appreso che nel corso di un pranzo di famiglia tenutosi a casa del fratello dell'attrice [REDACTED] alla presenza di quest'ultimo, sua moglie ed



altre persone, tra cui [REDACTED] fu quest'ultimo, come già evidenziato, ad ordinare alla figlia, odierna attrice, di aiutare la sorella odierna convenuta all'acquisto dell'immobile versando alla stessa la somma di 60.000.000 milioni di lire. Ma nessuno dei testi ha confermato di aver assistito all'assunzione dell'obbligo di restituzione da parte dei convenuti.

Con riguardo infine poi al teste [REDACTED] figlio di primo letto del coniuge dell'attrice, al di là dell'attendibilità dello stesso, tenuto conto che i fatti descritti devono contestualizzarsi a quando il teste aveva 11 anni, neanche è stata raggiunta la prova piena, in quanto il teste in modo generico riporta un obbligo generico "impegnandosi a restituire" da parte dei convenuti privo di alcuna specificazione ben circoscritta. Ugualmente dicasi per la testimonianza offerta dal marito dell'attrice, il quale sottolinea interlocuzioni avute con la coniuge più che l'assunzione di impegno da parte dei cognati.

In conclusione, per le ragioni innanzi illustrate, le domande attoree, rimangono prive di prova e vanno quindi rigettate.

Le spese di lite, seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi indicati nel D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta la domanda di condanna al pagamento della somma di € 30.987,00 oltre interessi, proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED]
- 2) condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Potenza il 07.11.2022

Il Giudice (Gop)

Dott.ssa Mariella Elena Cirillo

